

Torino, 14 novembre 2022

NOTIZIE UTILI N. 3

EDIZIONE SPECIALE. LA NUOVA STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE.

Questo numero speciale di Notizie Utili nasce dall'esigenza di spiegare la nuova struttura della retribuzione, viste le osservazioni fatte da alcuni di voi su diminuzioni dell'indennità di amministrazione nonché su differenze nello "stipendio" di novembre.

Dal 1° novembre è entrato in vigore il nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art. 18 del CCNL 2019/2021 che introduce le tre nuove aree di Funzionari, Assistenti e Operatori, in sostituzione della precedente la classificazione in Aree e fasce retributive. Conseguentemente con gli artt. 44 e ss. del CCNL 2019/2022 è stata modificata anche la struttura della nostra retribuzione.

Prima di addentrarci nelle spiegazioni tecniche dobbiamo fare una premessa. Per facilitare la comprensione, le esemplificazioni e le tabelle fanno riferimento al personale in servizio presso l'agenzia delle entrate. Questa limitazione è dettata anche dall'esigenza di non appesantire troppo il contenuto in quanto, ad esempio, sono diverse le indennità di amministrazione percepite.

Il CCNL Agenzie Fiscali 2002/2005, all'art. 77, prevedeva:

1. La struttura della retribuzione del personale appartenente al comparto delle Agenzie Fiscali si compone delle seguenti voci:

- a) stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale sino al suo conglobamento;*
- b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;*
- c) fasce retributive di cui all'art. 82; d) indennità di Agenzia di cui all'art. 87;*
- e) compensi di cui all'art. 85 (Utilizzo del Fondo), ove spettanti;*
- f) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;*
- g) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.*

2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.

Analogamente il CCNL Comparto Funzioni Centrali del 2016/2018, all'art. 69, recitava:

1. La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

- a) stipendio tabellare corrispondente all'area di inquadramento ed alla posizione economica rivestita;*
- b) retribuzione individuale di anzianità;*

- c) compensi per lavoro straordinario;*
- d) premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale;*
- e) altri compensi e indennità previsti in base al presente contratto;*
- f) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.*

2. La voce di cui alla lettera b) è corrisposta “ove acquisita” e le voci dalla lettera c) alla f) sono corrisposte “ove spettanti”.

3. Al personale è anche corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi delle norme vigenti.

Risulta evidente come la retribuzione è costituita da voci tra di loro diverse e che possono essere suddivise in:

- fisse o continuative
- variabili o accessori.

Nella parte della retribuzione fissa e continuativa, in particolare, distinguiamo:

- 1) Stipendio tabellare;
- 2) La retribuzione individuale di anzianità (RIA) acquisita da ciascun dipendente sulla base dell'anzianità di servizio maturata, ultima maturazione entro il 31/12/1988, in applicazione di precedenti norme oggi non più in vigore;
- 3) Maggiorazione della RIA;
- 4) Indennità di vacanza contrattuale;
- 5) Indennità Integrativa Speciale (IIS), ovvero quell'assegno mensile, calcolato in misura diversa per le differenti qualifiche e livello, avente lo scopo di adeguare le retribuzioni al costo della vita. Questo assegno era soggetto a rivalutazione semestrale fino al 31.10.1991. Dal 2003 è stata inglobata nello stipendio tabellare.
- 6) Assegni personali stipendiali (ad es. l'assegno non riassorbibile percepito dagli ex dipendenti dei Monopoli passati all'Agenzia delle Entrate)

Costituiscono, invece, accessori:

- 1) Indennità di amministrazione;
- 2) Assegni personali accessori (esempio l'assegno percepito dagli ex dipendenti FF.SS.);
- 3) Fondo Risorse Decentrate;
- 4) Straordinari;
- 5) Altri compensi accessori.

Passiamo ad esaminare le novità introdotte dal CCNL 2019/2021.

Con gli artt. 44 e ss. viene disciplinata la nuova struttura della retribuzione. In particolare, l'art. 44 rubricato "Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari" prevede che:

1. La struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari si compone delle seguenti voci:

a) stipendio, che si compone di:

- stipendio tabellare corrispondente all'area di inquadramento;*
- differenziale stipendiale, secondo la nuova disciplina di cui agli artt. 14 (Progressione economica all'interno dell'area) e 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) a cui si applicano i medesimi effetti previsti all'art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi);*

b) retribuzione individuale di anzianità;

c) compensi per lavoro straordinario;

d) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale;

e) altri compensi e indennità previsti in base al CCNL;

f) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.

2. Le voci di cui alle lettere a) secondo alinea e b) sono corrisposte "ove acquisite", mentre le voci dalla lettera c) alla lettera f) sono corrisposte "ove spettanti".

3. Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui al Titolo III, disapplica e sostituisce l'art. 69 del CCNL 12 febbraio 2018, fatto salvo quanto previsto all'art. 60 (Clausole speciali per ENAC) e art. 61 (Clausole speciali per AGID).

Dall'esame della norma emerge in cosa è consistita la novella, ovvero, la suddivisione della voce stipendio, che adesso composto dallo stipendio tabellare, corrispondente all'area di inquadramento e dal differenziale stipendiale.

Il differenziale stipendiale è composto da un assegno di tipo stipendiale (ex art. 52 CCNL) associato alle nuove qualifiche e distinto per singola amministrazione, corrisposto per tredici mensilità, nel quale è confluita parte dell'indennità di amministrazione, e da un assegno di tipo stipendiale (ex art. 14 CCNL) associato alle nuove aree, corrisposto in tredici mensilità, che verrà attribuito a seguito delle progressioni economiche all'interno delle aree effettuate successivamente al 1° novembre. Per una maggiore comprensione rimandiamo alla lettura degli art. 52 e 14, CCNL e relative tabelle richiamate.

Tralasciando l'assegno di cui all'art. 14, quando parliamo di differenziale ci riferiremo solo all'assegno di cui all'art. 52, comma 1 la cui introduzione ha determinato, insieme alla riduzione dell'indennità di amministrazione, quelle variazioni stipendiali nei nostri cedolini di novembre.

La novità di rilievo dell'art. 52, comma 1 consiste nell'incremento dello stipendio (fisso e continuativo) con una quota dell'indennità di amministrazione (variabile e accessorio). Questa variazione strutturale non determina cambiamenti significative sulla retribuzione complessiva annuale, ma presenta sicuramente dei vantaggi per i dipendenti.

Un primo vantaggio consiste in caso di assenze per malattia. È noto che in tali casi si subisce una trattenuta che incide non sullo stipendio ma sull'indennità di amministrazione. Dal 1° novembre questa trattenuta sarà ridotta, perché l'indennità di amministrazione è ridotta.

Un secondo vantaggio si ha nel calcolo per la determinazione della tredicesima. Per determinare l'ammontare della mensilità aggiuntiva si tiene conto solo della retribuzione fissa e continuativa: con l'aumento della voce stipendio l'importo della tredicesima sarà più alto.

Un altro riflesso positivo si ha ancora in materia previdenziale. La retribuzione fissa e continuativa costituisce la base di calcolo della quota A della pensione, pertanto, chi andrà in pensione dopo il primo novembre avrà detta quota più elevata.

Per comprendere com'è cambiata la struttura della retribuzione, riportiamo, in allegato, delle tabelle con le retribuzioni dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate suddivise per aree e fasce antecedenti il 1° novembre e le tabelle delle retribuzioni da tale data in poi.

Il Coordinamento Regionale Piemonte
FLP Ecofin – Agenzie Fiscali